

Cikale OPEROSE

ACCORDO DI COPRODUZIONE

tra

ASSOCIAZIONE CIKALE OPEROSE

Contrada dell'Osteria 3/2

36060 Schiavon (VI)

C.F.

Partita IVA

di seguito denominata **COMPAGNIA**

e

ECHIDNA

Via Lusore 15/3

30035 Mirano (VE)

C.F./ Partita IVA 03410680270

di seguito denominata **ASSOCIAZIONE**

Premesso che

- L'**ASSOCIAZIONE** ha proposto un piano di collaborazione alla **COMPAGNIA** per la realizzazione di un progetto sul poeta Andrea Zanzotto in occasione del centenario della nascita:
- La **COMPAGNIA** si è dichiarato disponibile ad intervenire mettendo a disposizione la propria struttura amministrativa ed organizzativa:

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa sopra riportata è parte integrante del contratto.

Art.1

Oggetto del presente contratto è la realizzazione dello spettacolo :**"ZAUBERKRAFT L'OVALE PERFETTO SECONDO ANDREA ZANZOTTO Opera poetica per Attore e Banda Musicale** con Sandro Buzzati e la partecipazione della Banda Larga delle Prealpi trevigiane per la regia di Marta della Via sulla base di un progetto economico (**allegato 1: preventivo**) e di modalità generali in seguito stabilite secondo un progetto di cui in **allegato 2 (scheda artistica)** che prevede il debutto il 21 ottobre 2022 presso il teatro Careni di Pieve di Soligo

E' prevista una tournée nella stagione 2022/2023 con date ancora in via di definizione.

Associazione Culturale Cikale Operose

Contrada dell'Osteria 3/2 - 36060 SCHIAVON (VI)

tel. 3920602632 - C.F. 91041760249 - P.IVA 03923220242

email: cikaleoperose@gmail.com; giampaolofioretti@gmail.com

ART. 2 – APPORTO DEI PARTNER CO-PRODUTTIVI

1. Si impegnano a partecipare alla spesa complessiva per la realizzazione del progetto approvando e sottoscrivendo l'allegato bilancio di previsione che costituisce parte integrante del presente contratto (allegato 1).
2. I benefici e i vantaggi derivanti dai ricavi siano essi privati o pubblici portati dalle due parti, andranno a copertura del disavanzo del progetto. Le parti di comune accordo stabiliscono che il disavanzo da consuntivo a fine progetto sarà equamente diviso e recuperato come da art. 3 comma e.

ART. 3 – GESTIONE DELLA PRODUZIONE

- a) Le parti stabiliscono di comune accordo che il Produttore Esecutivo della produzione sarà la **COMPAGNIA** che in particolare ne curerà l'organizzazione per quanto riguarda le prove, l'allestimento, la messa in scena compresi, trasporto di eventuali materiali scenografici e tecnici, e la definizione dei cachet degli artisti e degli organizzatori e di tutti i relativi costi.
- b) L' **ASSOCIAZIONE** provvederà direttamente alla gestione di tutti gli aspetti relativi alla promozione e alla comunicazione dello spettacolo, che sarà concordata preventivamente dalle parti suddette. Si occuperà direttamente dell'organizzazione della prima prevista il 21 ottobre 2022.
- c) Tutto l'organico previsto dallo spettacolo sarà regolarmente assunto dalla **COMPAGNIA** che provvederà a versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed infortunistici:
- d) La **COMPAGNIA** si assume la responsabilità relativa alla concessione dei diritti di rappresentazione dello spettacolo e della richiesta di rappresentazione alla SIAE.
- e) Verrà in seguito definito di comune accordo un cachet minimo di vendita a copertura del foglio paga di cui e della quota relativa alla copertura del disavanzo del consuntivo.

ART 4 - INADEMPIMENTO

In caso di mancata esecuzione anche parziale di uno o più obblighi di cui agli Articoli 1, 2 e 3 del presente accordo da parte di uno dei co-produttori, la parte adempiente invierà alla parte inadempiente una lettera di diffida invitandola a porre fine al proprio inadempimento entro 5 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso in cui la parte inadempiente non si conformi a quanto previsto dal contratto entro tale termine, l'altra parte avrà diritto di risolvere il presente contratto, inviando alla parte inadempiente semplice comunicazione scritta ai sensi

Cikale OPEROSE

e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto di agire per ogni maggior danno.

Articolo 5 - CONTESTAZIONI

In caso di controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente accordo, non sanabili per via amichevole, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 6 - VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo ha validità per gli anni solari 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del presente contratto e cesserà automaticamente al 31.12.2023 salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il presente contratto consta di n.3 pagine e n. 2 Allegati

Schiavon, 2 maggio 2022

Associazione Echidna



ECHIDNA
Associazione Culturale
Via Lusore, 15/3 - 30035 Mirano VE
c.f. / p.iva 03410680270

Ass.Cikale Operose



ASSOCIAZIONE CULTURALE
CIKALE OPEROSE
VIA CONTRADA DELL' OSTERIA, 3/2
36060 SCHIAVON (VI)
CODICE FISCALE 91041760249